

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Associazione Amici della Natura Rosignano

Art. 1

Si è costituita con sede in via I. Nievo, 8 una associazione che assume la denominazione Associazione Amici della Natura, Rosignano.

Art. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e divulgativo. Non persegue finalità di lucro. Tutti i soci hanno uguali doveri e diritti

Art. 3

Sono scopi dell'Associazione:

- a) Contribuire allo sviluppo della cultura scientifica e naturalistica dei cittadini.
- b) Favorire la realizzazione di attività culturali.
- c) Dare impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, associazioni, fondazioni e istituzioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione.
- d) Promuovere la salvaguardia dell'ambiente naturale.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si propone:

- 1) La produzione e la diffusione di materiale scientifico, tecnico e didattico.
- 2) Svolgere attività culturali, mostre, seminari, incontri, conferenze, dibattiti.
- 3) Promuovere attività di ricerca inerenti a problemi specifici di carattere ecologico e biologico del territorio.
- 4) Garantire consulenza e assistenza anche ad altri enti o associazioni che ne facciano richiesta, richiedendo il rimborso spese.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini e le associazioni con scopi sociali come da art. 3. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori.

Art. 5

Per essere soci e ricevere la tessera è necessario compilare il modulo di iscrizione e pagare la quota associativa annualmente stabilita. Nel caso in cui gli associati non siano persone fisiche, l'ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l'associazione e nell'assemblea degli associati.

Art. 6

Per il rinnovo della tessera i soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo di ogni anno
- b) Alla osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 7

I soci decadono per il mancato pagamento della quota associativa.

I soci sono radiati per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dagli organi sociali.
- b) Quando in qualunque modo arrechino danno morale o materiale all'associazione.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Art. 8

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci ed è costituito:

- a) Dal patrimonio immobiliare e mobiliare (Arredi, strumentazioni scientifiche, informatiche, biblioteca, diateca e collezioni naturalistiche)
- b) Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
- c) Dal fondo di riserva
- d) Dalle quote sociali

Art. 9

Le somme versate fanno parte integrante del patrimonio sociale e non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 10

Il bilancio consuntivo comprende il rendiconto delle entrate e delle uscite dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 31 di marzo dell'anno successivo.

Il residuo attivo, risultante dal bilancio consuntivo, è destinato a riserva per l'anno successivo.

Art. 11

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate con annuncio scritto ad ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata.

Art. 12

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo. Essa ha i seguenti compiti:

- a) Approva la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo.
- b) Approva le linee generali del programma di attività dell'anno sociale in corso e il bilancio preventivo.
- c) Elege la Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, la quale propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni.
- d) Stabilisce l'importo della quota associativa annuale.

Art. 13

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- b) Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 15

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto e al regolamento interno, è indispensabile per lo meno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 16

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano; a scrutinio segreto quando la votazione riguardi persone.

Art. 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione .

Tutte le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali e controfirmate dal presidente e dall'estensore.

Art. 18

I primi 5 eletti entrano a fare parte del Consiglio direttivo. Nel caso in cui fra questi non siano rappresentati tutti i gruppi di lavoro la commissione elettorale chiede a ciascun gruppo mancante di designare un rappresentante che sarà incluso nel consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il

conseguimento dei propri fini. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza.

È riconosciuto al Consiglio Direttivo la facoltà di cooptare altri membri (fino ad un massimo di tre) a suo insindacabile giudizio.

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione a lui affidate.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) Presenta i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che di altri membri del Consiglio Direttivo.
- b) Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.
- c) Il Tesoriere e il Presidente hanno entrambi la delega per la gestione del conto corrente.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
- b) Redige la relazione annuale delle attività svolte
- c) Tiene i rapporti con le istituzioni, le scuole, e tutti gli altri enti che operano sul territorio
- d) Tiene i rapporti con i soci e coordina le attività di informazione e pubblicità delle attività svolte dalla associazione.
- e) Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza palese; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese; straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario Il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Redigere i programmi di attività previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci.
- b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- c) Formulare il regolamento interno.
- d) Deliberare l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci e dei gruppi di lavoro.
- e) Favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione e la costituzione di nuovi gruppi di lavoro.
- f) Avvalersi, eventualmente, della collaborazione di commissioni di lavoro, In occasione di eventi di particolare rilevanza (mostre, convegni, seminari, cicli di conferenze, ecc.). Tali commissioni possono includere anche persone non iscritte all'associazione e si sciolgono automaticamente al termine del progetto per cui sono state costituite.

Art. 22

Gruppi di lavoro

All'interno dell'Associazione si possono formare dei gruppi spontanei di lavoro, studio e ricerca su argomenti e discipline relativi alle scienze naturali. Per costituirsi, i componenti di tali gruppi, che devono essere iscritti all'associazione da almeno un anno, devono fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo attraverso il loro responsabile dichiarando, in generale, quale sarà la loro attività e, in particolare, un programma di lavoro a breve termine. Una volta accettato, il nuovo gruppo avrà l'appoggio dell'associazione per la realizzazione dei suoi programmi, ma, per essere rappresentato in Consiglio Direttivo, dovrà attendere il rinnovo del Consiglio stesso. Tutta la produzione scientifica di ogni gruppo di lavoro sia cartacea che digitale, nel caso sia pubblicata, dovrà essere pubblicata a nome e per conto dell'Associazione. Le copie rimarranno agli atti. I campioni raccolti ed i materiali prodotti integreranno le collezioni.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.

Art. 24

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa, in presenza di almeno 3/5 dei soci, a maggioranza assoluta.

Se, alla convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento dell'Associazione, non fosse raggiunto il numero necessario dei presenti, dopo la terza convocazione viene automaticamente preso atto dello scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulla designazione del residuo di cassa, dedotte le passività, e del patrimonio immobiliare e mobiliare. Per quanto riguarda le collezioni, ogni singolo gruppo ha facoltà di proporre la destinazione finale del materiale inerente alla sua attività, sempre che sia indirizzato ad un ente che abbia gli stessi scopi sociali dell'Associazione Amici della Natura, Rosignano.

Art. 26

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'Assemblea dei soci come stabilito dall'art .15 del presente statuto.